

Sequestro conservativo a carico del trustee

Italia — Tribunale di Velletri

Trustee — pagamenti ai beneficiari in eccesso delle loro spettanze — illegittimità — conformi richieste dei beneficiari — irrilevanza

Richiesta al trustee da parte del guardiano e dei beneficiari del trust di far fronte a spese voluttuarie e superflue — depauperamento del patrimonio in trust — responsabilità del trustee — sequestro conservativo

Tribunale di Velletri, P. De Cinti, 7 marzo 2005 [A. e A. C. S. c. A. F., con l'intervento del trustee]

Le giustificazioni del trustee in merito all'erogazione delle spese su sollecitazione o con ratifica dei beneficiari o del guardiano non lo esimono da responsabilità e dimostrano invece la sua inadempienza alla finalità essenziale del trust, quando esso consista nell'assicurare la salvaguardia dei beni conferiti nell'interesse degli stessi beneficiari.

I beni in trust devono essere protetti anche dalle aggressioni dei beneficiari.

Sommario

A seguito del completo depauperamento, in poco più di due anni e mezzo, del fondo di un trust, i due beneficiari proponevano ricorso al Tribunale di Velletri, chiedendo che fosse ordinato in via d'urgenza al trustee di consegnare copia dei documenti del trust e fosse autorizzato il sequestro conservativo mobiliare e immobiliare sui suoi beni, indicando nell'azione di rendiconto e di danni gli oggetti dell'instaurando giudizio di merito.

Costituitosi in giudizio, il trustee non contestava la carenza di patrimonio del trust, ma si difendeva asserendo di aver utilizzato il fondo del trust ad esclusivo vantaggio dei beneficiari e del guardiano (madre dei beneficiari), dal quale tra l'altro aveva più di una volta ricevuto ratifiche del proprio operato e al quale soltanto l'atto di trust lo obbligava a fornire il rendiconto della gestione del trust.

Nel corso del giudizio cautelare interveniva adesivamente il nuovo trustee, che infruttuosamente aveva richiesto al precedente i documenti inerenti la gestione del trust in quanto

aveva necessità di difendersi dalle azioni giudiziarie intraprese da creditori del trust e, in via principale, chiedeva la consegna della documentazione del trust.

In parziale accoglimento del ricorso, il tribunale di Velletri:

- riteneva che le giustificazioni del trustee in merito all'erogazione delle spese su sollecitazione o con ratifica dei beneficiari o del guardiano non potevano esimerlo da responsabilità, dimostrando invece il suo inadempimento alle finalità del trust, consistenti nella salvaguardia dei beni del fondo in trust dalle eventuali aggressioni del trustee, di terzi creditori nonché dagli stessi beneficiari;

- ordinava pertanto il sequestro mobiliare e immobiliare sui beni del trustee, rilevando la mancanza di suoi affidabili cespiti immobiliari e alla variabilità della sua consistenza finanziaria;

- rigettava la domanda dei beneficiari volta ad ordinare al vecchio trustee la consegna di copia dei documenti, in quanto l'atto di trust prevedeva a carico del trustee il dovere di consegnare annualmente al guardiano, e non ai beneficiari, l'inventario dei beni in trust, unitamente ad una relazione sull'amministrazione;

- rigettava la domanda del nuovo trustee volta ad ordinare al precedente trustee la consegna dei documenti relativi alla gestione del trust: pur ammissibile la domanda (in quanto l'atto di trust prevedeva che in caso di successione del trustee colui che è sostituito è tenuto a consegnare qualsiasi atto e documento in suo possesso che abbia attinenza con il trust o i beni in trust), il Tribunale non ravvisava il pericolo di un pregiudizio imminente e irreparabile richiesto dall'art. 700 c.p.c., paventandosi

documenti di natura patrimoniale, comunque risarcibili per equivalente.

(G. C.)

Testo dell'Ordinanza

Tribunale di Velletri
Il Giudice

Sciogliendo la riserva:

rilevato come il ricorso per sequestro conservativo sia motivato, quanto al fumus boni iuris, con il depauperamento del patrimonio del trust "Figli di ..." istituito con atto del notaio Luigi Francesco Rizzo di Genova dell'11-7-2000, passato in poco più di due anni e mezzo da £ 10.000.000.000 di attivo ad un passivo di € 271.000,00, con il rifiuto dell'avv. F., nominato trustee, di rendere il conto della sua gestione nonché con l'estraneità di buona parte dei movimenti sui conti bancari intestati al trust alla gestione del trust stesso;

rilevato come, a fronte di ciò, l'avv. F., costituendosi, non abbia contestato la carenza di liquidità del trust nell'anno 2004, imputando, peraltro, le spese alla volontà dei beneficiari, attuali ricorrenti, nonché del c.d. "guardiano" del trust e cioè, per designazione dell'atto istitutivo, gli attuali ricorrenti e la madre degli stessi, A. T.;

che, in particolare, l'avv. F. evidenziava come la somma di € 5.453.568,90, pur uscita dalla cassa del trust, fosse stata, in gran parte, spesa per soddisfare il regime di vita, le stravaganze, le corti ed i passatempo

Nota:

Riproduciamo il testo dell'ordinanza dal suo originale.

degli attuali ricorrenti e della loro madre nonché per le spettanze dei professionisti incaricati, su sollecitazione dei suddetti, e non per volontà dell'avv. F., di intraprendere iniziative giudiziarie nei confronti di A. C.;

che, conseguentemente, la mancata fatturazione di molte voci dipende essenzialmente dalla tipologia di spese erogate a percettori "che per la loro intima e particolare peculiarità... non possono fornire fattura";

che, costituendosi a sua volta, la sig.ra T. confermava quanto sostenuto dal resistente riconoscendo che le spese di cui si chiedeva ragione all'avv. F. erano state volute, pretese, decise e ratificate da ella stessa e dai suoi figli;

che, ancora, si costituiva il trust "Figli di ..." in persona del nuovo trustee, la Trust s.r.l., lamentando come l'avv. F., all'esito della revoca dall'ufficio di trustee, non avesse fornito al nuovo incaricato "alcuna documentazione a supporto dei movimenti e dei flussi di cassa del trust";

rilevato come, a tenore dell'atto istitutivo cui prima si è fatto cenno, scopo essenziale del trust sia quello di garantire la disponibilità ai beneficiari dei beni, mobili ed immobili, apportati al trust sottraendoli, sino al compimento dell'età di 35 anni dei beneficiari, alle eventuali iniziative dei creditori sia del trustee che dei beneficiari nonché sancendo l'intrasferibilità dei diritti spettanti ai beneficiari ed inibendo agli stessi di conferire deleghe o procure per l'esercizio dei diritti a loro spettanti;

che, pertanto, la funzione dei trust è sostanzialmente quella d'assicurare ai beneficiari la salvaguardia dei beni conferiti nello stesso sottraendoli alle eventuali aggressioni del trustee, di terzi creditori nonché degli stessi beneficiari sino al compimento, da parte loro, dell'età prevista;

che, infatti, "il reddito del trust, assolto ogni costo inerente il trust, è, a discrezione del trustee, accumulato nel trust o distribuito ai beneficiari o in parte accumulato e in parte distribuito" essendovi un obbligo di devoluzione al beneficiario solo in presenza di "ragioni di studio, malattia o di sopravvenute difficoltà nella vita ordinaria", fatta salva, coerentemente con la finalità del trust, la tutela delle ragioni dei beneficiari;

che, altresì, la funzione di salvaguardia del trustee è avvalorata dal tenore dell'art. 30 dell'atto istitutivo laddove gli si fa

obbligo di compiere ogni attività necessaria per tutelare la consistenza fisica dei beni in trust nonché dell'art. 33 ove si prescrive che il trustee deve curare l'investimento delle somme di denaro "in forme che diano un alto grado di sicurezza della restituzione del capitale";

ritenuto, pertanto, come le giustificazioni dell'avv. F. in merito all'erogazione delle spese su sollecitazione e con ratifica dei beneficiari o del "guardiano" non lo esimano da responsabilità dimostrando, invece, la sua inadempienza alla finalità essenziale del trust e cioè, si ribadisce, quella d'assicurare la salvaguardia dei beni conferiti nell'interesse degli stessi beneficiari;

che, infatti, acconsentendo all'erogazione di spese voluttuarie che hanno inciso profondamente sulla disponibilità finanziaria del trust, a nulla rilevando che esse fossero richieste dagli stessi beneficiari o, peggio ancora, dal "guardiano", il resistente ha colpevolmente mancato a quello che era il suo primario dovere di garante della solidità finanziaria del trust cui era preposto;

che, oltretutto, l'avv. F. ammette che parte delle somme erogate siano andate a beneficio del guardiano in palese spregio degli artt. 42 e 43 dell'atto istitutivo ove è prevista la distribuzione del reddito esclusivamente in favore dei beneficiari;

ritenuto come già solo sotto tali profili si evidenzia la fondatezza dell'instauranda azione di merito;

rilevato, altresì, come l'iniziativa nei confronti dei coeredi C. abbia determinato la decadenza dalla condizione di beneficiari degli attuali ricorrenti, essendo, quindi, l'avv. F. venuto meno anche in tal senso ai doveri del suo ufficio di tutela degli interessi dei beneficiari;

ritenuto, poi, quanto all'ulteriore profilo del periculum in mora, come, potendo tale requisito ricorrere in presenza della possibilità puramente potenziale di un depauperamento patrimoniale del debitore correlata alla composizione del patrimonio stesso, la mancanza d'affidabili cespiti immobiliari, essendo l'avv. F. proprietario solo di un fondo peraltro gravato da un'ipoteca, nonché la variabilità della consistenza finanziaria dello stesso, come confermato dai numerosi protesti d'assembli anche d'importo non rilevante, concretano il requisito richiesto;

ritenuto come, in tale ottica, alcun rilievo assuma il successivo pagamento degli

assembli protestati ribadendo, la circostanza della mancanza di una costante stabilità del tempo del patrimonio del resistente;

che, pertanto, si ravvisano condizioni per la concessione della richiesta misura cautelare, anche alla luce del disposto dell'art. 10 della L. 218/95 di riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato;

che, da ultimo, non è prescritta coerentemente alla natura sommaria del provvedimento, l'indicazione dell'ammontare del credito per il quale la misura cautelare viene autorizzata (Cass. 7218/97);

rilevato, riguardo alla concorrenza istanza ex art. 700 c.p.c. avanzata dai ricorrenti nonché, autonomamente, dall'intervenuta Trust s.r.l., come sia preciso dovere del trustee di consegnare annualmente al guardiano, e non ai beneficiari, l'inventario dei beni in trust, unitamente ad una relazione sull'amministrazione;

che, invece, in caso di successione di trustees, come nella specie, colui che è sostituito è tenuto, in particolare, "a consegnare qualsiasi atto e documento in suo possesso che abbia attinenza con il trust o i beni in trust" ponendo "in essere senza indugio ogni necessario atto per consentire al nuovo trustee di esercitare i diritti spettanti al trustee sui beni in trust (art. 36 dell'atto istitutivo);

che, peraltro, in entrambi i casi non si ravvisa il pericolo di un pregiudizio imminente ed irreparabile richiesto dall'art. 700 c.p.c., paventandosi, infatti, documenti di natura patrimoniale, comunque risarcibili per equivalente;

che, infatti, i ricorrenti giustificano la richiesta di tutela d'urgenza con la necessità di controbattere efficacemente ai pignoramenti posti in essere dall'avv. F. C. in danno del trust oltre che con l'esigenza di attivare azioni di recupero nei confronti dei destinatari dei pagamenti effettuati con denaro del trust stesso;

che, perimenti, l'attuale trustee, al medesimo scopo, adduce l'esistenza di pignoramenti nonché di giudizi in corso;

P.T.M.

autorizza il sequestro conservativo sui beni mobili, anche presso terzi, ed immobili in danno dell'avv. F.;

rigetta le domande di provvedimenti d'urgenza;

fissa il termine di 30 giorni per l'inizio del giudizio di merito.